

(Codice interno: 284309)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2014, n. 34

**Disciplina delle associazioni pro loco.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità**

1. Ai sensi della presente legge, la Regione del Veneto riconosce come associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa, consista nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e concorra alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

**Art. 2****Associazioni Pro Loco e loro attività**

1. L'attività delle Pro Loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

2. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, i consorzi di Pro Loco possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti e, con riguardo ai comuni in cui non operano Pro Loco, i consorzi di Pro Loco possono concludere accordi con i comuni stessi.

**Art. 3****Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e sue articolazioni**

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività entro il territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI.

**Art. 4****Albo regionale**

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Pro Loco.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale è presentata alla Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco e comunicata al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. L'iscrizione all'albo regionale costituisce requisito per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale**

1. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco che svolga le attività previste dall'articolo 2 da almeno un anno e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'albo regionale. Possono essere riconosciute anche più Pro Loco per comune, purché non operanti nella medesima località, sentito il parere del comune;

b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 6.

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, e, per conoscenza, al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale della Pro Loco che si sciogla volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 o che svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

#### **Art. 6**

##### **Statuto delle Pro Loco**

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, lo statuto della Pro Loco deve prevedere:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità e attività di cui agli articoli 1 e 2;

d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.

#### **Art. 7**

##### **Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI**

1. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI di cui all'articolo 3, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

#### **Art. 8**

##### **Bandi per i contributi regionali**

1. La Giunta regionale, per le finalità previste dall'articolo 1, disciplina con il provvedimento di cui all'articolo 10 i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale:

a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;

b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.

**Art. 9**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 8, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello stanziamento finalizzato alle attività regionali di informazione e accoglienza turistica (capitolo 102078).

**Art. 10**  
**Disposizioni integrative e attuative**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta disposizioni integrative e applicative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui all'articolo 8.

**Art. 11**  
**Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- b) l'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. L'articolo 50, comma 4, lettera h), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è abrogato a decorrere dall'istituzione dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

**Art. 12**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi dall'articolo 11 della presente legge, sono iscritte d'ufficio all'albo regionale di cui all'articolo 4 e presentano, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'articolo 10, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5. Decorso inutilmente tale termine, le Pro Loco sono cancellate dall'albo regionale, in conformità alle previsioni dell'articolo 5, comma 3.

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 2014

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Associazioni Pro Loco e loro attività

Art. 3 - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e sue articolazioni

Art. 4 - Albo regionale

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

Art. 6 - Statuto delle Pro Loco

Art. 7 - Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI

Art. 8 - Bandi per i contributi regionali

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Disposizioni integrative e attuative

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

## Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 maggio 2012, n. 7/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 maggio 2012, dove ha acquisito il n. 268 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 settembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 ottobre 2014, n. 34.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

LE ASSOCIAZIONI PRO LOCO.

Le associazioni Pro Loco sono associazioni private senza scopo di lucro, che svolgono attività di interesse turistico, come prevedeva l'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, attualmente abrogato.

Nel Veneto sono operative circa cinquecento associazioni Pro Loco, con circa 70.000 volontari, che hanno saputo creare sinergie e collaborazioni tra di loro, nonché con altri enti del territorio, con l'intento di promuoverlo e valorizzarlo.

Le Pro Loco operano a livello comunale, ma l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) è articolata, a livello regionale del Veneto, in un Comitato regionale e in sette Comitati provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione.

Il Comitato regionale del Veneto è la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, oltre che nel campo di attività proprio di tutte le Pro Loco - ossia in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili - anche in quello dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco medesime.

Nel corso degli anni, le Pro Loco sono diventate degli interlocutori importanti tra i soggetti del comparto turistico, proprio perché sono capaci di attrarre non solo residenti, ma anche e sempre più turisti, grazie alla qualità degli eventi proposti e alla loro crescente professionalizzazione.

Nel 2011 le Pro loco aderenti all'UNPLI del Veneto hanno organizzato numerose manifestazioni dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rievocazioni storiche, mostre d'arte e di fotografia, convegni e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli folkloristici.

IL QUADRO NORMATIVO E LE FINALITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE.

La sopra ricordata legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, dedicava alle Pro Loco un'apposita sezione (titolo primo, capo primo, sezione quinta, articoli 9, 10 e 11), riconoscendone già il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale. Quella sezione è stata abrogata dalla legge regionale n. 11 del 2013 che alle Associazioni in questione dedica l'articolo 22. La citata norma, della quale la presente proposta di legge propone l'abrogazione, oltre a ribadire il riconoscimento dell'attività delle Pro Loco, attribuisce alle province la gestione degli albi provinciali delle associazioni.

Con il presente disegno di legge si intende ulteriormente e puntualmente riaffermare il ruolo delle Pro Loco e dunque:

- riconoscere la realtà di associazioni di volontariato delle Pro Loco, la cui attività e le cui iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica e di promozione culturale del territorio trovano il sostegno della Regione stessa, concorrendo esse ai fini di preservazione e sviluppo delle risorse naturali e di patrimonio materiale ed immateriale che sono propri della Regione;
- ridefinire e disciplinare le relazioni delle Pro Loco con la Regione:
  - a) attraverso il riconoscimento dell'attività della loro più importante struttura associativa, l'UNPLI, nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, ed il riconoscimento dell'attività, nell'ambito del territorio regionale, d'ogni organismo previsto dallo statuto dell'UNPLI (articolo 3);

- b) con la previsione di un unico Albo regionale invece degli attuali sette Albi provinciali (articolo 4);
- c) mediante la distinzione degli ambiti di attività, a seconda che siano esclusivamente locali (svolte dalle singole Pro Loco) o di livello regionale, provinciale o sovra comunale (effettuate tramite i Comitati regionale e provinciali dell'UNPLI o tramite i consorzi delle Pro Loco) e con il coerente ripensamento delle agevolazioni regionali in un'ottica più coordinata ed efficace, volta a promuovere accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI (articolo 7), a premiare le migliori pratiche e a riservare le agevolazioni regionali a qualificati programmi di attività di ambito regionale, provinciale o sovra comunale (articolo 8).

#### I SINGOLI ARTICOLI.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva quanto segue.

Il disegno di legge in primo luogo definisce le Pro Loco quali associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione del Veneto (articolo 1), che svolgono le loro attività nel territorio comunale in cui hanno sede, ma che possono, tramite i loro consorzi e previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti (o con i comuni coinvolti, se nei territori di questi non operano Pro Loco) realizzare progetti e interventi riguardanti il territorio di più comuni (articolo 2).

Con gli articoli 1 e 2, il progetto di legge precisa poi le finalità, il ruolo e le attività delle Pro Loco quali strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede nonché di promozione dell'attività turistica locale.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento dell'attività dell'UNPLI, nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, ed il riconoscimento dell'attività, nell'ambito del territorio regionale, d'ogni organismo previsto dallo statuto dell'UNPLI.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano l'istituzione dell'Albo regionale delle Pro Loco, i requisiti di iscrizione e le cause di cancellazione.

Con l'articolo 6 il disegno di legge indica i contenuti che lo statuto della Pro Loco debba presentare, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale.

L'articolo 7 dispone che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI, per lo svolgimento di qualificate attività, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi per qualificati programmi di attività provinciale (a favore dei Comitati provinciali dell'UNPLI) o sovra comunale (a favore delle Pro Loco interessate e dei Consorzi di Pro Loco), con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

La norma finanziaria relativa alle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 è all'articolo 9.

L'articolo 10 rimanda a provvedimento della Giunta regionale la definizione delle disposizioni integrative e attuative della legge.

L'articolo 11 abroga espressamente, in particolare, le norme della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, oggetto della presente novellazione.

Con l'articolo 12 si dispongono le procedure per il raccordo tra i soppressi Albi provinciali e il previsto Albo regionale e si danno disposizioni per la salvezza dei procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco che fossero in corso alla data di entrata in vigore della legge.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

- a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) l'eventuale concessione di contributi;
- d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).”.

### 4. Strutture di riferimento

Sezione Turismo